



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI SUI PREMI E SULLE BORSE DI MERITO



ART. 1 – Oggetto e finalità.....	3
ART. 2 – Finanziamento	3
ART. 3 – Beneficiari	3
ART. 4 – Istituzione	3
ART. 5 – Bando di concorso	3
ART. 6 – Commissione giudicatrice.....	4
ART. 7 – Approvazione della graduatoria del concorso ed accettazione del premio o della borsa	4
ART. 8 – Incompatibilità.....	4
ART. 9 – Rinuncia.....	5
ART. 10 – Decadenza	5
ART.11 – Revoca	5



ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento di premi di studio e/o di ricerca nonché di borse di merito.
2. I premi di studio e/o di ricerca nonché le borse di merito sono sovvenzioni amministrative attributive di una somma di denaro o di altre utilità.
3. I premi di studio e/o di ricerca (d'ora in avanti premi) hanno lo scopo di dare un riconoscimento ai risultati meritevoli di un'attività di studio e di ricerca.
4. Le borse di merito hanno lo scopo di sostenere finanziariamente il percorso di studio di soggetti meritevoli.

ART. 2 – Finanziamento

1. I premi e le borse di merito sono finanziati da soggetti pubblici o privati.
2. I premi con oneri finanziari a carico dell'Ateneo di Verona sono permessi.
3. Le borse di merito con oneri finanziari a carico dell'Ateneo di Verona sono vietate.

ART. 3 – Beneficiari

1. I premi sono concessi:
 - a) a studenti/studentesse regolarmente iscritti/iscritte a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico nonché a corsi *post-lauream* istituiti ed attivati dall'Università degli Studi di Verona;
 - b) a coloro che hanno concluso il corso di studio di cui alla lettera a) ed hanno conseguito il relativo titolo.
2. Le borse di merito sono concesse a studenti/studentesse regolarmente iscritti/iscritte a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico nonché a corsi *post-lauream* istituiti ed attivati dall'Università degli Studi di Verona.

ART. 4 – Istituzione

1. I premi e le borse di merito possono essere istituiti, sulla base di un accordo fra l'Università degli Studi di Verona ed uno o più dei soggetti finanziatori di cui all'art. 2 nonché previo accertamento della copertura finanziaria, da parte dei seguenti organi:
 - a) dal Rettore;
 - b) dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico;
 - c) dal Consiglio di Dipartimento;
 - d) dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ART. 5 – Bando di concorso

1. I/le beneficiari/beneficarie dei premi o delle borse di merito sono selezionati all'esito di un concorso.
2. Il bando del concorso di cui al comma 1 deve essere conforme:
 - a) ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza;
 - b) alle norme del presente regolamento;
 - c) alle clausole dell'accordo di cui all'art. 4, comma 1, presente regolamento.
3. Il bando del concorso di cui al comma 1 disciplina almeno:
 - a) l'oggetto dei premi o delle borse di merito;
 - b) i requisiti per la concessione dei premi o delle borse di merito;
 - c) le modalità, anche temporali, dell'erogazione dei premi o delle borse di merito;
 - d) il termine e i modi di presentazione delle domande di partecipazione, ivi compresa l'eventuale documentazione da allegare, al concorso per la concessione dei premi o delle borse di merito;
 - e) i criteri di valutazione dei/delle candidati/candidate ai premi o alle borse di merito;
 - f) le modalità ed il termine dell'accettazione dei premi o delle borse di merito;
 - g) le ipotesi di incompatibilità;
 - h) la rinuncia, la decadenza, la revoca dei premi o delle borse di merito.



4. Il bando di concorso di cui al comma 1 prevede espressamente l'incompatibilità fra le borse di merito e le borse di studio regionali per il diritto allo studio previste e disciplinate dal d.lgs. n. 68/2012 e dalla l.r. Veneto n. 8/1998.
5. Il bando di concorso di cui al comma 1 è adottato:
 - dal/dalla Rettore/Rettrice se i premi o le borse di merito sono istituiti ex art. 4, comma 1, lettera a) e b), presente regolamento;
 - dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se i premi o le borse di merito sono istituiti dal Consiglio di Dipartimento ex art. 4, comma 1, lettera c), presente regolamento;
 - dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se i premi o le borse di merito sono istituiti dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ex art. 4, comma 1, lettera d).
6. Il bando di concorso è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per almeno venti giorni.

ART. 6 – Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri ed è nominata:
 - a) dal/dalla Rettore/Rettrice se i premi o le borse di merito sono istituiti ex art. 4, comma 1, lettera a) e b), presente regolamento;
 - b) dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se i premi o le borse di merito sono istituiti ex art. 4, comma 1, lettera c), presente regolamento;
 - c) dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se i premi o le borse di merito sono istituiti ex art. 4, comma 1, lettera d), presente regolamento.
2. La commissione giudicatrice:
 - a) predetermina i criteri di valutazione dei/delle candidati/candidate conformemente a quelli previsti dal bando di concorso ex art. 5, comma 3, lettera e), presente regolamento,
 - b) accerta che i/le candidati/candidate siano in possesso dei requisiti per la concessione del premio o della borsa di merito previsti dal bando di concorso ex art. 5, comma 3, lettera b), presente regolamento, e, in caso di esito negativo, li esclude;
 - c) sulla base dei criteri di valutazione di cui alla lettera a), presente comma, formula una graduatoria di merito ed individua i/le beneficiari/e.

ART. 7 – Approvazione della graduatoria del concorso ed accettazione del premio o della borsa

1. La graduatoria è approvata:
 - a) dal/dalla Rettore/Rettrice se i premi o le borse di merito sono istituiti ex art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), presente regolamento;
 - b) dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio o la borsa di merito sono istituiti ex art. 4, comma 1, lettera c), presente regolamento;
 - c) dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio o la borsa di merito sono istituiti ex art. 4, comma 1, lettera d), presente regolamento.
2. La graduatoria approvata recante l'individuazione dei/delle beneficiari/e dei premi o delle borse di studio è pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo.
3. I/le beneficiari/e devono accettare i premi di studio o le borse di merito con le modalità previste dal bando di concorso ed entro il termine ivi fissato.
4. Se i beneficiari/e non accettano con le modalità ed entro il termine di cui al comma precedente si applica l'istituto del subentro mediante scorrimento della graduatoria.

ART. 8 – Incompatibilità

1. La borsa di merito non è cumulabile con le borse di studio regionali per il diritto allo studio previste e disciplinate dal d.lgs. n. 68/2012 e dalla l.r. Veneto n. 8/1998.
2. Il/la beneficiario/a di borsa di studio regionale di cui al comma 1 può accettare la borsa di merito a condizione della rinuncia alla borsa di studio regionale. In assenza della rinuncia l'accettazione è priva di effetti.
3. Il/la beneficiario/a di una borsa di merito e successivamente di una borsa di studio regionale di cui al comma 1 deve optare per una delle due borse entro il termine previsto dal bando di concorso. Nel caso in cui non opti



per la borsa di merito entro il termine di cui al periodo precedente, la borsa di merito è revocata ex art. 10, comma 1, lettera b), presente regolamento.

4. Rimane ferma la compatibilità delle borse di merito con le collaborazioni a tempo parziale degli studenti/studentesse di cui all'art. 11, d.lgs. n. 68/2012 (c.d. collaborazioni 150/200 ore).

ART. 9 – Rinuncia

1. Nell'ipotesi di rinuncia al premio o alla borsa di merito accettata ma non ancora erogata si applica l'istituto del subentro mediante scorrimento della graduatoria.
2. Nell'ipotesi di rinuncia alla borsa di merito accettata e parzialmente erogata al/beneficiario/a, la somma residua può essere utilizzata, ove possibile, per il finanziamento di altre borse di merito.
3. Rimane salva ogni specifica previsione contenuta nell'accordo di cui all'art. 4, comma 1, presente regolamento.

ART. 10 – Decadenza

1. Il/La Rettore/Rettrice, il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento, il/la Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo le rispettive competenze ex art. 4, comma 1, presente regolamento, dichiarano la decadenza del/della beneficiario/a del premio o della borsa di merito nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere in sede di domanda di partecipazione al concorso per il suddetto premio o borsa di merito.
2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di integrale restituzione delle somme percepite dal/dalla beneficiario/a fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni nonché le sanzioni penali e disciplinari.

ART.11 – Revoca

1. Il/La Rettore/Rettrice, il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento, il/la Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo le rispettive competenze ex art. 4, comma 1, presente regolamento, revocano la borsa di merito nell'ipotesi di:
 - a) sopravvenuta insussistenza dei requisiti per la concessione della borsa di merito previsti dal presente regolamento e dal bando di concorso;
 - b) sopravvenuta incompatibilità ex art. 8, comma 3 presente regolamento.